



TRIBUNALE di ROMA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA FORMAZIONE E LA VIGILANZA DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.

premesse che:

- ✓ l'art. 179 ter disp.att. c.p.c., come modificato dall'art. 4, co.11, lett. C), D.Lgs. del 10.10.2022 n. 149, entrato in vigore in data 28.02.2023, ha modificato le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e/o sospensione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, disponendo, in particolare, che "...presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591 -bis del codice.
L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'eleneco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale...."
- ✓ con decreto n. 5920 del 17 marzo 2023 il presidente del tribunale ha nominato i componenti del Comitato deputato alla composizione e vigilanza dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter c.p.c.;
- ✓ il Comitato, come nominato, si è insediato in data 27 marzo 2023 e con delibera assunta nella seduta del 08.05.2023 ha approvato il seguente regolamento;

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Roma (di seguito Comitato).

Art. 2

Composizione e sede

Il Comitato è composto *ex lege*:

- dal Presidente della sezione IV civile, delegato dal Presidente del Tribunale per le funzioni di Presidente del Comitato;
- da un Giudice della IV sezione civile – esecuzioni immobiliari – designato all'esito di interpello interno tra i giudici della sezione;
- dal Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- dal Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;
- dal Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

Il Comitato ha sede presso la IV sezione civile- esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma, via Giulio Cesare n. 54-B

Art. 3

Compiti del Comitato

Il Comitato esercita i compiti ad esso attribuiti dall'art. 179-ter disp.att. c.p.c. e, in particolare, sovrintende al primo popolamento dell'elenco e al suo periodico aggiornamento, autorizzando, con cadenza semestrale, le nuove iscrizioni e/o le conferme triennali, e, al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi e reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 4

Durata in carica dei Componenti

I Componenti in carica svolgono le funzioni fino alla loro sostituzione da parte degli organi che li hanno rispettivamente espressi.

Art. 5

Compiti del Presidente

Il Presidente, delegato dal Presidente del Tribunale, rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni - stabilendone l'ordine del giorno, fissando le fasce orarie di trattazione delle pratiche distinte per competenza del componente Professionista e nominando i relatori delle singole pratiche - e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede, altresì, all'acquisizione delle informazioni concernenti il requisito della "condotta morale specchiata" dei richiedenti l'iscrizione nell'elenco e/o la conferma della stessa e a garantire il più agevole raccordo tra la Cancelleria della sezione IV civile e la Segreteria del Comitato al fine della tempestiva trasmissione dei provvedimenti di sostituzione dei professionisti iscritti nell'elenco, adottati dai giudici dell'esecuzione ex art. 591 bis, comma 11 c.p.c. a motivo del mancato rispetto dei termini e delle direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita.

Art. 6

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno in due sessioni semestrali da fissarsi nei mesi di gennaio e luglio per provvedere in ordine:

- alle domande di iscrizione e/o conferma pervenute in tempo utile e che siano complete di tutta la documentazione necessaria entro la data della convocazione semestrale del Comitato;
- ai provvedimenti conseguenti alle sostituzioni dei professionisti disposte dai giudici dell'esecuzione nei confronti dei professionisti iscritti nell'elenco.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria, anche su richiesta di uno dei componenti, per documentate ragioni urgenti.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.

La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, con designazione dei relatori per le singole pratiche, e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 7

Deliberazioni

Sulle questioni di interesse generale il Comitato è composto da tutti e cinque i suoi componenti e può validamente deliberare quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sulle deliberazioni riguardanti le iscrizioni e/o conferme, cancellazioni e sospensioni dei singoli professionisti il Comitato è composto dal Presidente, dal componente Giudice e dal componente Professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il

richiedente l'iscrizione e/o la conferma ovvero il professionista sostituito dal giudice dell'esecuzione.

Nella composizione ristretta il Comitato può validamente deliberare quando siano presenti tutti e tre i suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

I componenti garantiscono la presenza alle riunioni e, in caso di impossibilità a partecipare di durata non preventivabile ovvero di situazioni di conflitto di interessi che ne giustifichino l'astensione, ne danno tempestiva comunicazione al Presidente e all'organo che li ha espressi al fine di una loro pronta sostituzione.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Funzionario UPP PNRR o, in caso di impedimento, dal Funzionario Giudiziario designato dal Presidente tra il personale della Cancelleria della sezione IV civile.

Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate in forma sintetica dal Segretario sotto la sorveglianza del Presidente e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel regolamento per la protezione dei dati personali di cui al DGPR 2016/679.

Art. 9

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito del Tribunale di Roma ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato in composizione allargata.